



*PROVINCIA DELL'AQUILA*

## CONSULTA SANITARIA PROVINCIALE

### REGOLAMENTO

(approvato con Del. C.P. n. 56 del 19/07/2011)

## **Art. 1 Principi Fondamentali**

La Provincia dell'Aquila riconosce nella sanità pubblica un importante ed insostituibile presidio per il benessere dei cittadini, in quanto essa è rivolta a tutelarne la salute quale bene primario della collettività.

## **Art. 2 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta Sanitaria Provinciale.

## **Art. 3 Istituzione e Compiti della Consulta Sanitaria**

Presso l'Amministrazione Provinciale è istituita la Consulta Sanitaria Provinciale, organismo di partecipazione, consultivo e rappresentativo di Comuni, Enti territoriali, forze sociali e associative che insistono nel territorio della Provincia dell'Aquila.

Gli scopi ed i compiti della Consulta sono:

- Garantire la partecipazione ed il coinvolgimento degli amministratori locali, grazie all'intervento dei Sindaci dei Comuni della Provincia dotati di presidio ospedaliero;
- Effettuare un monitoraggio delle esigenze e delle criticità, studiare delle proposte migliorative sull'andamento della A.S.L., attraverso il contributo diretto dei rappresentanti territoriali, al fine di sostenere una politica sanitaria partecipata dai cittadini;
- Promuovere un maggiore coordinamento delle attività della A.S.L.;
- Controllare quantità e qualità dei servizi erogati;
- Promuovere e contribuire al miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari e sociali presenti sul territorio provinciale;
- Verificare periodicamente gli indirizzi programmatici di gestione, lo stato di attuazione, la corrispondenza dei risultati con gli obiettivi prefissati dalla direzione generale.

Pareri e proposte espressi dalla Consulta non sono vincolanti, essendo essa organo delegato a raccogliere le istanze del territorio aquilano riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie nel territorio di competenza.

#### **Art. 4 Composizione della Consulta Sanitaria Provinciale**

La Consulta Sanitaria Provinciale è così strutturata:

1. Presidente: nella persona del Presidente della Provincia;
2. Direttore Generale A.S.L. della Provincia dell'Aquila;
3. Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
4. Sindaci dei Comuni della Provincia con sede ospedaliera o loro delegati;
5. N° 15 esperti in materia sanitaria, individuati dal Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo del Consiglio Provinciale;
6. N° 1 rappresentante per ognuna delle seguenti organizzazioni sindacali della Provincia dell'Aquila:
  - rappresentante CISL Medici;
  - rappresentante CISL Sanità;
  - rappresentante CGIL Medici;
  - rappresentante CGIL Sanità;
  - rappresentante UIL Medici;
  - rappresentante UIL Sanità;
  - rappresentante UGL Medici;
  - rappresentante UGL Sanità;
  - rappresentante ANAO;
  - rappresentante Sindacato Medici di Base,ovvero altri Sindacati rappresentativi della realtà sanitaria locale.
7. Assessore alle Politiche Sociali della Provincia dell'Aquila;
8. Presidente e Vice Presidente della Commissione Consiliare "Affari Sociali", purché una delle due figure sia rappresentativa della maggioranza e l'altra della minoranza. In caso di assenza possono delegare un Consigliere Provinciale sempre nel rispetto del principio di rappresentanza;
9. Presidente dell'Ordine dei Medici.

Ai componenti della Consulta non sarà attribuito nessun compenso o gettone di presenza.

E' causa di incompatibilità, per i 15 componenti della Consulta nominati dal Presidente, se ricoprono incarichi politici ed Amministrativi in seno al Consiglio Provinciale.

### **Art. 5 Presidente e Vice Presidente e loro funzioni**

Il Presidente della Consulta, nella persona del Presidente pro tempore della Provincia dell'Aquila, rappresenta la Consulta Sanitaria Provinciale, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni.

Il Vice Presidente della Consulta, ovvero l'Assessore Provinciale pro tempore alle Politiche Sociali, ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione delle attività della Consulta. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 6 Convocazione, diritto di voto e approvazione delle proposte**

La Consulta viene convocata dal Presidente o dal Vice Presidente, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno, o comunque ogni qualvolta venga richiesta da almeno 1/3 dei componenti, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun componente per posta ordinaria, per telefax o per via e-mail, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le modalità di convocazione sono identiche per le sedute straordinarie. Nelle ipotesi di sedute urgenti il termine di convocazione può essere ridotto a 2 giorni.

Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti della stessa. In seconda convocazione, che può avvenire ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un quarto dei componenti della Consulta.

Ha diritto al voto ciascun membro della Consulta. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Della seduta si redige relativo verbale a cura del Segretario e viene sottoscritto dal Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente.

Copia del verbale viene inviata ai componenti della Commissione Affari Sociali.

### **Art. 7 Funzioni di Segreteria della Consulta**

Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo sono affidate al personale dipendente della Provincia appartenente alla categoria D.

#### **Art. 8 Durata della Consulta**

La durata della Consulta e dei suoi componenti di diritto coincide con quello del Consiglio Provinciale e pertanto la Consulta viene rinnovata in coincidenza con l'insediamento di un nuovo Consiglio Provinciale.

#### **Art. 9 Norma Finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.